

STATUTO

**ERGOTERAPEUTICA
ARTIGIANALE CREMASCA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CREMA CR VIA S. PELLICO 2

Numero REA: CR - 112970

Codice fiscale: 00797220191

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2016 - Statuto completo	2
--	---

Allegato ³ rep. n. 6148/3327

-----STATUTO-----
-----TITOLO I-----
-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

Art. 1 (Denominazione e sede)-----

E' costituita la Società Cooperativa Sociale denominata "ERGOTERAPEUTICA ARTIGIANALE CREMASCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".

La Cooperativa ha sede nel Comune di Crema (CR).

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale. Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del cod. civ. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 2 (Durata)-----

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci che non hanno acconsentito alla proroga.

-----TITOLO II-----
-----SCOPO - OGGETTO-----

Art. 3 (Scopo mutualistico)-----

La Cooperativa non ha scopo di lucro ma mutualistico; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività costituenti l'oggetto sociale finalizzate:

- allo sviluppo ergoterapeutico e all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate con carenze psichiche e/o fisiche o sensoriali, di cui all'art. 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381, ed

- alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui all'art. 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento delle attività che costituiscono l'oggetto sociale la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, perseguendo quindi lo



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

scopo di dare occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.-----

La Cooperativa può operare anche con terzi.-----

Al fine della qualificazione di Cooperativa a mutualità prevalente, la Cooperativa ai sensi dell'art. 2514: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

Art. 4 (Oggetto sociale)-----

La Cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico sopra indicato, ha ad oggetto:-----

1. ai sensi dell'art. 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381:-----

- esecuzione di lavorazioni e creazioni di prodotti e manufatti artigianali ed artistici;-----

- recupero e vendita di oggetti usati e di antiquariato;-----

- produzione, riparazione e restauro di mobili, elementi di arredo;-----

- cure di coltivazioni;-----

- gestione e prestazione di servizi;-----

- commercializzazione della propria ed altrui produzione,-----

il tutto sia direttamente che in convenzione, appalto, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici/privati e privati.-----

Tali attività dovranno essere realizzate con l'impiego di lavoratori svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge 381/1991 per almeno il 30%. Tali attività potranno essere realizzate anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati ai sensi del Regolamento CE n. 2204/2002;-----

2. ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381, ed in collegamento funzionale con lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto 1., la prestazione di servizi ed attività educative, socio-educative, socio-assistenziali, socio-sanitarie, motorie, riabilitative, assistenziali ed ausiliarie di supporto agli stessi servizi e attività, finalizzati al recupero ed alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale ed in particolare all'inserimento sociale e lavorativo delle persone svantaggiate, inclusi:-----

- organizzazione e gestione di strutture e servizi educativi e di formazione professionale;-----

- interventi di prevenzione e di rieducazione per bambini ed adolescenti con disturbi dell'apprendimento, sensoriali, psicomotori, psicolinguistici, della comunicazione, affettivi- relazionali, famigliari;-----

- assistenza a domicilio di persone in stato di bisogno, garantendo l'assistenza, il sostegno, la sorveglianza;-----

- gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;-----

- promozione e gestione di attività e servizi volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive

delle persone disabili e in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio anche minori;-----

- formazione, ricerca, aggiornamento professionale, sperimentazione, documentazione nell'area dello svantaggio sociale e dell'emarginazione;-----
- sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate e sui temi dell'accoglienza.-----

Le differenti attività di cui ai precedenti punti 1. e 2. - anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 - avverranno con gestioni amministrative separate ma funzionali l'una all'altra.-----

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di immobili, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.-----

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.-----

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a Cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.-----

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di prestito tra il pubblico.-----

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.-----

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.-----

-----TITOLO III-----

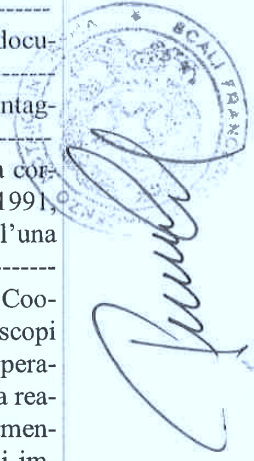
-----SOCI-----

Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)-----

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

I soci cooperatori: -----

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali;-----
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;-----



Savina Bolonini

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale. -----

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o, nel caso in cui la Cooperativa abbia almeno nove soci, persone giuridiche qualora nello statuto di queste ultime sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.-----

I soci cooperatori possono appartenere alle seguenti categorie:-----

1) socio ordinario, persone fisiche e/o giuridiche che facciano propri i principi a cui si ispira la Cooperativa, di cui agli artt. 3 e 4 del presente statuto. -----

2) soci lavoratori, persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. -----

3) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/91.--

4) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa;-----

5) soci sovventori ai sensi del titolo IV del presente statuto;-----

6) soci appartenenti alla categoria speciale di cui all'articolo 6 del presente statuto.-----

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza ad una delle categorie sopra indicate.-----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.-----

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano attività in concorrenza con quella svolta dalla Cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.-----

Art. 6 (Categoria speciale di soci)-----

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del cod. civ., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.-----

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.-----

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. -----

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a 5 (cinque) anni.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del cod. civ.-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 9 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.-----

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale catego-

ria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 10 del presente statuto:-----

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla propria formazione;-----
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso nei termini previsti ai precedenti commi è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari assumendone di diritto la relativa qualifica. Nel caso in cui il socio appartenente alla categoria speciale intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.-----
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. -----

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.-----

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. -----

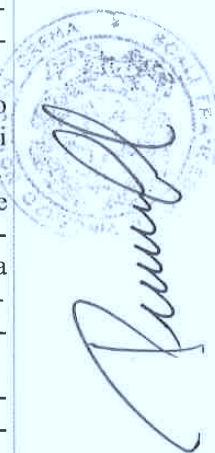
Qualora si verifichi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.-----

Art. 7 (Domanda di ammissione)------

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:-----

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;-----
 - b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;-----
 - c) per il socio prestatore; i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;-----
 - d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;-----
 - e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;-----
 - f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----
 - g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione e arbitrale contenuta negli articoli 35 e seguenti del presente Statuto.-
- Se trattasi di società, associazioni od enti, nel caso in cui la Cooperativa abbia più di nove soci, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:-----

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;---
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;---



Savino Bobinin

c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;-----

d) ogni altro documento ritenuto necessario dal Consiglio di amministrazione. L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.-----

Il Consiglio di amministrazione deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. -----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.-----

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.-----

Art. 8 (Obblighi dei soci)-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:-----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:-----

- del capitale sottoscritto-----

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;-----

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.-----

Art. 9 (Capitale Sociale, Patrimonio, Vincoli sulle quote e loro alienazione)-----

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in quote dal valore nominale minimo di € 25,82 (venticinque/82).-----

Ciascun socio non può detenere una quota di valore superiore ai limiti fissati dalla legge. La legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei Soci.-----

Il patrimonio della Cooperativa risulterà formato dai conferimenti dei soci, dalla riserva legale, dall'eventuale sovrapprezzo, dalle riserve straordinarie e comunque da tutte le riserve costituite dall'Assemblea o previste dalla legge. Le riserve indivisibili non possono distribuirsi né nel corso della vita della Cooperativa né al momento del suo scioglimento.-----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.-----

Il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nei precedenti artt. 5 e 6 del presente statuto.-----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.-----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti-

ti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.-----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.-----

Art. 10 (Recesso del socio)-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 cod. civ.), può recedere il socio:-----

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;-----
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;-----
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.-----

Il recesso non può essere parziale.-----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.-----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso nel libro dei soci.-----

Art. 11 (Esclusione)-----

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:-----

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:-----

- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;-----
- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;-----
- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa;-----

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 25 (venticinque) giorni per adeguarsi;-----

c) previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, si renda moroso



Savino Polimmi

nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;-----

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla Cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali, ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;-----

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;-----

f) svolga attività in concorrenza con la Cooperativa;-----

g) negli altri casi previsti da specifiche norme del presente statuto.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.-----

Art. 12 (Morte del socio)-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote, secondo le disposizioni dell'articolo seguente.-----

Gli eredi o i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto, su loro richiesta e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne accerta i requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7.-----

In caso di pluralità di eredi o di legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347 cod. civ.-----

Art. 13 (Liquidazione)-----

I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.-----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del cod. civ.-----

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)-----

Il diritto ad ottenere il rimborso delle quote, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.-----

La Cooperativa può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito liquido derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del cod. civ.-----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 10, punti b), d), e), oltre ad es-

sere tenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale ove determinata nel regolamento, hanno diritto esclusivamente al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili a capitale.-----

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.-----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono re-sponsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.-----

-----TITOLO IV-----

-----SOCI SOVVENTORI-----

Art. 15 (Soci sovventori)-----

Nel caso in cui la Cooperativa avrà almeno nove soci, ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, potranno essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.-----

Art. 16 (Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori)-----

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.-----

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di almeno € 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.-----

Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)-----

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.-----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.-----

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.-----

Art. 18 (Deliberazione di emissione)-----

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:-----

- a) l'importo complessivo dell'emissione;-----
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;-----
- c) il termine minimo di durata del conferimento;-----
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci non sovventori;-----
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.-----

A ciascun socio sovventore sono attribuiti numero 1 (uno) voti nelle assemblee della Cooperativa. Alle quote di sovvenzione offerte in sottoscrizione ai soci non sovventori non è attribuito il diritto di voto.-----

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.-----



Handwritten signature

Scrittura Bolonina

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.-----

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione delle quote.-----

Art. 19 (Recesso dei soci sovventori)-----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del cod. civ., ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.-----

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.-----

-----TITOLO V-----

-----DECISIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI-----

Art. 20 (Decisioni dei soci)-----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.-----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:-----

a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;-----

b) la nomina e la struttura dell'organo amministrativo;-----

c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;-----

d) l'erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 comma secondo della Legge n. 142 del 2001;-----

e) l'approvazione del regolamento di cui all'art. 6 della Legge n. 142 del 2001;

f) la definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n. 142 del 2001;-----

g) le modificazioni dell'atto costitutivo;-----

h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----

i) la decisione sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, la revoca della liquidazione.-----

Art. 21 (Assemblee)-----

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.-----

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'organo amministrativo, inviata almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Per quanto non previsto si applli-

ca integralmente l'art. 2479 bis del cod. civ.-----

Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)-----

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno e, nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'articolo 2479 cod. civ., con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.-----

Sono fatte salve le altre disposizioni di legge o di statuto che per particolari decisioni richiedono diverse specifiche maggioranze.-----

Art. 23 (Votazioni)-----

Le votazioni in assemblea si fanno in modo palese.-----

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed, eventualmente anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Nel caso ove obbligatorio per legge il verbale dell'assemblea deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.-----

Art. 24 (Voto)-----

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.-----

Ciascun socio sia persona fisica che giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.-----

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 18.-----

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio, avente diritto al voto.-----

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.-----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.--

Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)-----

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo o, in assenza di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa col voto della maggioranza dei presenti.-----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.-----

Art. 26 (Amministrazione)-----

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di consiglieri variabile da 3 a 7, e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.-----

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.-----

Gli amministratori sono rieleggibili.-----

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal

Silvia Bobbini

momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.-----

Per organo amministrativo si intende il Consiglio di Amministrazione.-----

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche; in ogni caso i soci sovventori non possono essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.-----

Art. 27 (Consiglio di amministrazione)-----

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente. Il Consiglio di amministrazione può inoltre nominare fra i suoi membri un Vice Presidente e nominare un segretario anche estraneo al Consiglio. -----

Le decisioni del Consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 28, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.-----

La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.-----

La decisione è adottata mediante redazione ed approvazione per iscritto di un unico documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:-----

- l'argomento oggetto della decisione;-----

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;-----

- la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;-----

- la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.-----

Il procedimento deve concludersi entro 5 (cinque) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario. -----

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della Cooperativa con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.-----

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della Cooperativa, nelle forme sopra indicate ed entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.-----

Spetta al Presidente del Consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:-----

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;-----

- la data in cui si è formulata la decisione;-----

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.-----

Le decisioni del Consiglio di amministrazione, assunte con le modalità previste dal presente articolo, sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni. -----

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Cooperativa per almeno cinque anni.-----

Art. 28 (Adunanze del Consiglio di amministrazione)-----

In caso di richiesta di un amministratore e sempre ove sia obbligatorio per legge, il Consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.-----

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. -----

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. - Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:-----

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, in questo caso obbligatoriamente nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;-----
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la votazione cui afferisce il voto del Presidente.-----

Art. 29 (Integrazione del Consiglio)-----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 primo comma del cod. civ.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso con urgenza all'assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 30 (Compiti degli Amministratori)-----

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.----- Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli amministratori

$\leq \text{Dir}(\mu) + \epsilon$

possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del cod. civ., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.-----

Ogni 120 (centoventi) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.-----

Art. 31 (Compensi agli Amministratori)-----

I membri del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto a ricevere alcun compenso per lo svolgimento delle loro funzioni. Agli amministratori spetta il rimborso per le spese documentate sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 32 (Rappresentanza)-----

La rappresentanza della Cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.-----

La rappresentanza della Cooperativa spetta anche ai direttori, agli istitori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.-----

Art. 33 (Collegio sindacale)-----

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.-----

Devono essere nominati con decisione dei soci due sindaci supplenti.-----

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci. -----

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.-----

Essi sono rieleggibili.-----

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.-----

Il Collegio sindacale ove obbligatorio per legge, esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.-----

-----TITOLO VI-----

-----BILANCIO E RISTORNI-----

Art. 34 (Bilancio di esercizio)-----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.-----

La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.-----

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio conso-

liquidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.-----
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:-----

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;-----
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;---
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;-----
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal cod. civ. per le cooperative a mutualità prevalente.-----

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.-----

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura massima prevista dal cod. civ. o dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.-----

Art. 35 (Ristorni)-----

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare una somma al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.-----

L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:-----

- erogazione diretta;-----
- aumento del valore delle azioni detenute da ciascun socio;-----
- emissione di obbligazioni;-----
- emissione di strumenti finanziari.-----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento. Tale regolamento deve essere predisposto dagli amministratori tenendo conto dei seguenti criteri:-----

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;-----
- b) la qualifica / professionalità;-----
- c) i compensi erogati;-----
- d) il tempo di permanenza nella Cooperativa;-----
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;-----
- f) la produttività.-----

-----TITOLO VII-----

-----CONTROVERSIE-----

Art. 36 (Clausola di Conciliazione)-----

Ogni controversia che dovesse insorgere tra la Cooperativa e i singoli soci, o tra i soci medesimi, o tra la Cooperativa e gli amministratori, sindaci e liquidatori, in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera di Conciliazione promossa da Confcooperative, se costituita.-----

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.-----

Sarina Bolomini

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al presente articolo.

Art. 37 (Clausola Arbitrale)

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione fallisca, sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 37, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e sempre che abbiano ad oggetto diritti disponibili:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Cooperativa, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 38 (Arbitro e procedimento)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, così come le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro unico, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori commercialisti del luogo in cui ha sede la Cooperativa, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Cooperativa.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale e secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e le determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Art. 39 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento e LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Nomina dei liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.-----

Art. 41 (Devoluzione del patrimonio)-----

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:-----

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;-----
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;-----
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.-----

-----TITOLO IX-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----

Art. 42 (Regolamenti)-----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.-----

Art. 43 (Legge applicabile)-----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle Cooperative a mutualità prevalente e sulle Cooperative Sociali.-----



Scrittura
Roberto

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese.